

SENTENZA N.
N. R.G. 48520/2013

REG. DEP.



SENTENZA
N. 9940
Anno 2016

RUOLO GENERALE
N. 48520/13

REPERTORIO
N. 4055/16

DEPOSITATA IL
24-03-2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Dott.ssa Avv. Simonetta Fornaciari, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 10.5.2013

DA

MARCO CALZI C.F. SLZSRA73R71C523U residente in Milano Via Valloresi, 25 elettivamente domiciliato in Milano Via Pr. Gonfalone, 4 presso e nello studio dell'avv. Sara Calzi (CF SLZSRA73R71C523U) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione

-attore-

CONTRO

ALFA S.p.A. - società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, P.IVA 12878470157 con sede in Milano Via Corridoro n.51 in persona del procuratore Dott.ssa **Anna Scudà**, in forza dell'atto del Notaio **ROSSI** di Milano Rep.N. 1497 del 2-02-2006, elettivamente domiciliata in Milano Via Valloresi, 2 presso e nello studio dell'Avv. Margherita Grassi Catapano (CF: GRSMGH71M56G702G) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata della citazione.

-convenuta-

OGGETTO: responsabilità contrattuale

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti così

CONCLUDEVANO

Attore: come da foglio separato che si allega.

Convenuta: come da foglio separato che si allega.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi del comma II n. 4 art.132 c.p.c.)

Preliminarmente si dà atto del fatto che, trattandosi di controversia con compagnia telefonica per lamentati disservizi, risulta regolarmente espletato l'obbligatorio tentativo di conciliazione tra l'attore e Fastweb avanti al CO.RE.COM. Regione Lombardia conclusosi in data

07.11.2012 con esito negativo come da copia del verbale prodotto agli atti (doc.n.17 fasc.attoreo).

Nel merito: l'attore, in data 31 maggio 2006 stipulava con la Compagnia telefonica **ALFA** un contratto di telefonia fissa (doc.n.1 fasc. attoreo) su fibra ottica in base al quale gli veniva assegnato il numero telefonico 02.86998039 attivo presso la sua residenza sita in Milano Via Corso S. Maurizio, 15 con account n.1164706.

Nel gennaio 2012, il signor M. L. L. trasferiva la sua residenza in Via Valloresi n. 5 (doc.n.2 fasc.attoreo) e chiedeva quindi a **ALFA**, come da "modulo per la richiesta di trasloco" trasmesso a mezzo fax in data 04.01.2012 (doc.n.4 fasc.attoreo) il trasferimento della detta linea telefonica presso la nuova residenza e che tutti i servizi erogati venissero quindi trasferiti a far data dal 09.01.2012, presso la nuova residenza mantenendo invariate le condizioni economiche e le modalità di pagamento. Nel detto modulo sottoscritto dal richiedente signor M. L. L. alla domanda "desideri mantenere il tuo attuale numero telefonico?" risultano però stranamente barrate sia la risposta affermativa e che quella negativa.

Sempre in data 04.01.2012 l'attore inviava a mezzo fax anche la richiesta di subentro (doc.n.5 fasc.attoreo) al contratto telefonico relativo al Numero 02.869982718 intestato alla precedente inquilina dell'immobile di Via Valloresi n. 20 (nuova residenza dell'attore) signora M. L. L. codice cliente 1043262.

L'attore lamenta il fatto che nonostante le sopradette richieste di trasloco utenza già in essere in via Corso S. Maurizio e di subentro nella linea già in essere in via Valloresi, **ALFA** avrebbe sempre continuato ad emettere fatture relative alla linea telefonica N.02.86998039 che di fatto risulta disattivata poiché il detto numero risulta sempre "occupato" con addebito di servizio di telefonia, interessi moratori sulle fatture insolute e costo di spedizione delle fatture stesse.

L'attore dava atto di aver inviato numerose successive comunicazioni a mezzo fax a **ALFA** dal 02.02.2012 al 19.7.2012 (docc. da n.12 a n.19) ribadendo la richiesta di chiusura della linea telefonica 02.86998039 e il subentro in quella 02.869982718.

Si costituiva in giudizio **ALFA** in data 13.9.2013 contestando in toto le domande attoree.

Fastwebb dava atto del fatto che l'attore aveva sì inviato in data 04.1.2012 modulo di trasloco (della linea telefonica N. 02.86998039) ma che il giorno seguente 05.1.2012 aveva richiesto l'immediata cessazione del detto contratto (doc.n. 2 fasc. convenuta) annullando così di fatto la richiesta di trasloco..

Inoltre la convenuta esponeva come in data 16.01.2012 l'attore avesse effettuato una registrazione telefonica con operatore Fastweb nella quale manifestava la volontà di revocare il recesso dal contratto 1164706 (oggetto della lettera del 05.01.2012) e dichiarava di accettare la nuova proposta tariffaria Naviga senza limiti a €30,15 per sempre oltre alla corresponsione della somma di €40,00 (come da doc.n.3 - registrazione telefonica su cd).

Per l'effetto ritenendo sussistente il contratto de quo relativo all'utenza di via ~~...~~uccio, fastweb ha continuato ad emettere le relative fatture.

Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita in udienza la registrazione telefonica sopra menzionata ed all'esito dell'espletata istruttoria è emerso che, seppur con manifestazioni di volontà a volte contraddittorie e a volte viziate nella loro formazione, il signor M... ha certamente manifestato a ~~ALFA~~ di non voler più utilizzare la linea telefonica di via ~~...~~uccio e di voler invece subentrare in quella n. 2718 di via ~~...~~resi n.25 intestata alla convivente signora ~~...~~T...

Successivamente al 16.01.2012 data della registrazione telefonica nella quale l'attore ha manifestato la volontà di revocare il recesso dal contratto 1164706 e ha dichiarato di accettare la nuova proposta tariffaria Naviga, il signor M... ha inviato a ~~ALFA~~ diversi solleciti nel periodo dal 02.02.2012 al 19.7.2012 (docc. da n.12 a n.19) chiedendo la risoluzione del contratto e il subentro nella linea di via ~~...~~resi.

Alle dette comunicazioni non risulta che ~~ALFA~~ abbia mai dato alcuna risposta limitandosi ad inviare le fatture di pagamento relative al contratto di via ~~...~~uccio.

Quindi, a prescindere dalla confusione iniziale sull'effettiva volontà del cliente e dalle modalità con le quali è stato raccolto dall'operatore Fastweb il consenso telefonico alla revoca del recesso con contestuale adesione alla nuova proposta tariffaria di ~~ALFA~~, non si comprende per quale motivo ~~ALFA~~ non abbia ritenuto di dover rispondere ai reclami/solleciti del proprio cliente ricevuti successivamente al 16 gennaio 2012.

~~ALFA~~, in osservanza del generale principio della buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art.1375 c.c. ed anche in osservanza dei principi sanciti dagli artt.52 e 53 del Codice del Consumo, preso atto dei detti reclami, avrebbe dovuto informare il cliente sia dell'attivazione e applicazione della nuova tariffa sul vecchio contratto in via ~~...~~uccio (consentendogli così di esercitare l'eventuale recesso) sia delle motivazioni (richiesta di ulteriore documentazione) che non avevano consentito il trasloco della linea n. 2718 attiva in via ~~...~~resi ed intestata a ~~...~~T...

Nulla di ciò risulta essere stato fatto.

La delibera 179/03/CSP art.8 comma IV stabilisce che la risposta al reclamo deve essere fornita entro il termine indicato in contratto (30 giorni) e deve essere adeguatamente motivata.

La delibera citata attuata dalla Carta dei Servizi di ALFA e dalle Condizioni generali di contratto della stessa (doc.n.1 fasc.convenuta) impone di rispondere al reclamo del cliente entro il termine massimo di 45 gg (ridotto nelle condizioni generali di ALFA a 30gg.) e prevede in caso di mancata risposta un indennizzo al cliente per i disagi sopportati.

Ai sensi dell'art.8 della citata delibera è dovuto all'attore un indennizzo di €2,00= al giorno a decorrere dal 02.02.2012 (data di ricevimento del reclamo) a cui vanno aggiunti i 30 gg previsti dal contratto per fornire la risposta quindi si ritiene dovuta la somma richiesta per tale voce di danno pari ad €2.594,00 (giorni 1297) .

L'attore ha inoltre provato di aver subito un danno patrimoniale pari ad €133,46 per il pagamento (avvenuto tramite RID) delle fatture n.2109749 del 31.3.2012 e N.3604391 del 31.05.2012 (docc.n.7-8 fasc.attoreo) relative al contratto di via Cuccio e a periodo successivo ai reclami e pertanto non dovute.

Nulla si ritiene invece dovuto a titolo di danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. poiché come è risaputo , anche in conformità alla sentenza N.26972 /2008 delle Sezioni Unite della Cassazione il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, che si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (es nel caso di fatto illecito che integri l'ipotesi di reato) e quella in cui la risarcibilità del danno, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione .

Le SS.UU. hanno di fatto negato la risarcibilità dei danni non patrimoniali cosiddetti "bagatelari" ossia quelli futili e irrisori ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità ed hanno avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, dei danni non patrimoniali non gravi è censurabile in sede di gravame per violazione del principio informatore della materia.

Nella fattispecie in esame, il disagio subito non può certamente integrare la violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Per l'effetto e anche considerata la pronuncia della Cassazione N.8703/2009 che ha escluso il risarcimento dei danni non patrimoniali ogni qualvolta siano lesi interessi non meritevoli di tutela risarcitoria quali semplici disagi e fastidi, nulla si ritiene dovuto per la detta voce di danno.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, accertata la responsabilità della convenuta ~~ALFA~~ per la mancata risposta ai reclami del cliente, condanna la stessa a risarcire al signor M. l'importo ritenuto equo di €2.727,46= oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese legali seguono la soccombenza, e vengono liquidate, sulla somma liquidata, in base al D.M. Giustizia 55/2014.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Accertata la responsabilità di ~~ALFA~~ S.p.A per la mancata risposta ai reclami del cliente condanna la stessa a risarcire al signor M. l'importo ritenuto equo di €2.727,46= oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- 2) Condanna ~~ALFA~~ SPA al pagamento delle spese di lite attoree liquidate per compensi professionali ex D.M.Giustizia 55/2014 nella complessiva somma di €1.205,00= oltre ad €105,07= per spese, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano li, 30.01.2016

Il Giudice di Pace

Avv. ~~Simona Bernasconi~~

